

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Format Urządzenia i Montaż Przemysłowe sp. z o.o./Zakład Ubezpieczeń Społecznych

(Causa C-115/11) ⁽¹⁾

[Previdenza sociale — Determinazione della normativa applicabile — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) — Persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri — Contratti di lavoro stipulati in successione — Datore di lavoro con sede nello Stato membro in cui il lavoratore ha la sua dimora abituale — Attività subordinata esercitata esclusivamente in altri Stati membri]

(2012/C 366/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Format Urządzenia i Montaż Przemysłowe sp. z o.o.

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Apelacyjny w Warszawie — Interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato — Distinzione tra le nozioni di «persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri» e di «lavoratore distaccato» — Lavoratore assunto da un'impresa stabilita nel suo Stato membro d'origine e che svolge la sua attività lavorativa esclusivamente in altri Stati membri dell'Unione, pur conservando la sua residenza e il centro dei suoi interessi vitali nel suo Stato d'origine

Dispositivo

L'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, una persona che, nell'ambito di contratti di lavoro stipulati in successione che

indicano come luogo di lavoro il territorio di più Stati membri, di fatto svolge la propria attività, per la durata di ciascuno di tali contratti, di volta in volta nel territorio di uno solo di tali Stati non può rientrare nella nozione di «persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri» ai sensi di tale disposizione.

⁽¹⁾ GU C 152 del 21.5.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Partena ASBL/Les tartes de Chaumont-Gistoux SA

(Causa C-137/11) ⁽¹⁾

[Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articoli 13 e 14 quater — Normativa da applicare — Lavoratori autonomi — Regime di previdenza sociale — Iscrizione — Persona che esercita un'attività subordinata o che non esercita alcuna attività in uno Stato membro — Attività autonoma esercitata in un altro Stato membro — Mandatario di società — Residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società — Gestione della società dallo Stato di residenza — Norma nazionale che stabilisce una presunzione assoluta di esercizio dell'attività professionale come lavoratore autonomo nello Stato membro in cui ha sede la società — Iscrizione obbligatoria al regime previdenziale dei lavoratori autonomi di tale Stato]

(2012/C 366/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Partena ASBL

Convenuta: Les tartes de Chaumont-Gistoux SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour du Travail — Interpretazione dell'articolo 21 TFUE e degli articoli 13 e 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Lavoratore che svolge contemporaneamente un'attività subordinata in uno Stato membro e un'attività autonoma in un altro Stato membro — Assoggettamento al regime sociale dei lavoratori autonomi di una persona residente in un altro Stato membro e che gestisce dall'estero una società soggetta alla sua normativa fiscale — Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione